



PROVINCIA
OLBIA TEMPIO

PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DELLO SPORT

(Allegato A) composto di n. ... pagine)

approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. in data 10.03.2011

INDICE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Albo Pretorio on-line

Art. 3 - Finalità della pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line

Art. 4 - Struttura dell'Albo Pretorio on-line

Art. 5 - Albo Pretorio on-line Principi Generali

Art. 6 - Modalità di redazione degli atti destinati alla pubblicazione

Art. 7 - Pubblicazione degli atti dell'Amministrazione Provinciale

Art. 8 - Competenze del Responsabile dell'Albo Pretorio on-line e del Servizio informatico

Art. 9 - Diritto d'accesso agli atti pubblicati all'Albo Pretorio on-line

Art. 10 - Norme finali e transitorie

Art. 11 - Norme di rinvio



Art. 1 — Principi e Istituzione

La Provincia di Olbia-Tempio riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica sportiva, delle attività motorio sportive e ricreative sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita.

Per realizzare tali scopi, ed al fine di garantire una più ampia valorizzazione delle attività ed una maggior efficacia degli interventi, in una logica di collaborazione tra i soggetti operanti sul territorio provinciale e di integrazione delle reciproche competenze ed esperienze, è istituita la Consulta Provinciale dello Sport.

La Consulta Provinciale dello Sport ha sede nei locali della Provincia di Olbia-Tempio.

Art. 2—Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Consulta provinciale per lo Sport, organismo consultivo e di indirizzo sulle politiche sportive da promuovere in ambito provinciale.

Art. 3— Competenze


La Consulta dello Sport è organo consultivo della Provincia di Olbia-Tempio, luogo di partecipazione e confronto fra le realtà sportive, politiche, sociali ed educative del territorio provinciale con finalità di contribuire alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo servizio, mediante proposte e pareri, nel pieno rispetto della differenziazione dei ruoli che assegna unicamente al “Consiglio provinciale” la funzione di indirizzo e programmazione.

La Consulta provinciale per lo Sport ha competenze in materia di consultazione, di confronto, di coordinamento e programmazione dello sport in ambito provinciale, perseguendo nuove forme di collaborazione tra le Istituzioni pubbliche, le Organizzazioni sportive istituzionali riconosciute, gli Enti di Promozione sportiva, il mondo dell’Associazionismo e degli operatori privati, il CONI provinciale, secondo le finalità espresse dal presente Regolamento.

La Consulta si pone come obiettivo prioritario quello di tutelare e valorizzare risorse, attività ed iniziative tese a promuovere la pratica motoria e sportiva nella provincia, operando da stimolo per la costruzione di un solido rapporto fra i diversi attori territoriali in ambito sportivo anche mettendo in relazione le esperienze di servizi già esistenti e operanti nelle varie organizzazioni: servizi di consulenza fiscale e normativa, attività di formazione trasversale, attività di informazione e documentazione, ecc..

Essa ha altresì il compito di formulare analisi, pareri e proposte su tematiche generali dello sport tra le quali in particolare:

- diffusione dell’attività sportiva a tutti i livelli: dilettantistica agonistica e non agonistica, amatoriale, giovanile, scolastica, per disabili e per la terza età, includendo anche l’attività motoria generica a carattere salutistico e ricreativo;



- promozione dell'associazionismo sportivo;
- promozione dell'attività sportiva all'interno del sistema scolastico;
- promozione dell'attività sportiva per i soggetti diversamente abili;
- pianificazione territoriale dell'impiantistica sportiva al fine di ridurre le differenze esistenti, nei diversi aspetti relativi all'utilizzo, alla gestione, alle manutenzioni e messa a norma, alla programmazione di nuovi interventi, per una maggiore cooperazione nel settore dell'impiantistica ed avviando la costituzione di un servizio per l'assistenza ai Comuni;
- abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento dell'impiantistica sportiva.

Inoltre detta Consulta:

- esamina le proposte per l'attività annuale della Consulta dello Sport;
- propone iniziative tese a rendere la pratica sportiva e ricreativa accessibile a tutti i cittadini del territorio Provinciale, con particolare riferimento ai piccoli Comuni;
- rafforza i rapporti con il mondo dell'Istruzione, coinvolgendo istituti scolastici secondari superiori del territorio provinciale, l'Ufficio scolastico Provinciale, al fine di promuovere iniziative che diffondono l'educazione e la cultura della pratica sportiva;
- esprime pareri su proposte di schemi di convenzione — tipo per la gestione degli impianti sportivi e collabora con la Provincia di Olbia-Tempio per il miglior utilizzo degli stessi in sintonia con il Regolamento vigente;
- esprime parere sui criteri generali di assegnazione degli impianti sportivi e sulle tariffe d'uso degli stessi;
- sensibilizza le forze politiche, economiche e sociali verso le tematiche dello sport.

La Consulta dello Sport potrà costituire al suo interno commissioni, un comitato direttivo o gruppi di lavoro, disciplinati da apposito regolamento, allo scopo di approfondire ed elaborare, con maggiore efficacia, proposte in merito a tutti gli argomenti di propria competenza sopra elencati

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA CONSULTA PER LO SPORT


Art. 4— Organi

Gli organi della Consulta sono:

Il Presidente;

L'Assemblea della Consulta;

Il Comitato di Presidenza.



Art. 5 — Il Presidente

Le funzioni di Presidente sono attribuite al Presidente della Provincia di Olbia-Tempio o all'Assessore Provinciale allo Sport o suo delegato.

I compiti del Presidente sono:

- Convocare o presiedere l'Assemblea;
- Relazionare annualmente al Consiglio Provinciale sull'attività svolta;
- Presiedere il Comitato di Presidenza;
- Dichiarare la decadenza dei membri secondo le modalità di cui al successivo art. 13..

E' facoltà del Presidente, inoltre, ammettere alla partecipazione dei lavori della Consulta operatori dello sport, secondo tempi e modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 6 — Costituzione dell'Assemblea della Consulta Provinciale dello Sport

L'Assemblea della Consulta è composta dal Presidente e da membri componenti.

Sono membri della Consulta dello sport:

- i Sindaci dei 26 Comuni della Provincia di Olbia-Tempio o loro delegati;
- il Presidente/Delegato del Comitato Provinciale del CONI della Provincia di Olbia-Tempio;
- i Presidenti degli Enti di Promozione Sportiva della provincia, riconosciuti dal CONI, aventi sede nel territorio della Provincia di Olbia-Tempio o loro delegati;
- i Presidenti delle Federazioni Sportive presenti nel territorio provinciale o loro delegati;
- il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale o suo delegato;
- il Presidente del Comitato provinciale Olbia -Tempio della Federazione Medico Sportiva Italiana o suo delegato;
- il Responsabile del Servizio di Medicina dello Sport dell'Azienda ASL di Olbia o suo delegato;
- il Presidente e il Vice Presidente della Commissione provinciale allo Sport e pari opportunità, o loro delegato;
- il Presidente della Commissione provinciale sulle "Pari Opportunità", o suo delegato.

L'assenza, in seno alla Consulta, del Presidente della Commissione provinciale sulle "Pari Opportunità", o suo delegato, non inficia la costituzione dell'Assemblea.

- un rappresentante delegato dalle associazioni sportive dei Diversamente abili.

Art. 7 - Insediamento della Consulta Provinciale dello Sport

Nella prima seduta la Consulta elegge, tra i propri componenti, il Vice Presidente a maggioranza assoluta dei presenti.

Alla Consulta partecipa il Dirigente Responsabile del Servizio~ Sport Provinciale o suo delegato, senza diritto di voto.

Agli incontri su specifiche tematiche, ogni soggetto facente parte della Consulta può proporre la partecipazione di persone che abbiano maturato una significativa professionalità attinente



all'argomento in discussione, facendone espressa richiesta scritta, entro 5 giorni dalla convocazione della seduta, al Presidente, al quale spetta ogni decisione relativa alla loro ammissione.

Ai soggetti esterni non è riconosciuto in alcun modo il diritto di voto, potendo solo esprimere pareri o valutazioni.

Il Dirigente Responsabile del Servizio, con propria determinazione, formalizza la composizione della Consulta sulla base dei nominativi segnalati dai vari soggetti, così come indicati dall'art.4 del presente Regolamento.

Art. 8 — Convocazione della Consulta Provinciale dello Sport

La Consulta dello Sport è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno: la prima per approvare il programma annuale di cui al comma 1 dell'articolo 81 della Legge Regionale n° 9 del 12 giugno 2006, la seconda per una valutazione della relazione sullo stato dello sviluppo dello sport nel territorio provinciale, che espliciti gli interventi realizzati e valuti i risultati raggiunti (comma 2, art. 81, L.R. n° 9/2006).

La convocazione dovrà essere inviata almeno 15 giorni prima della seduta prevista, con allegato l'ordine del giorno da trattare.

La Consulta si riunisce inoltre in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti o su espressa richiesta del Presidente, quando vi siano specifiche esigenze in merito.

In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata dal Presidente almeno 24 ore prima della data prevista.

La seduta della Consulta è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri. In seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo la prima convocazione, la seduta è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

La Consulta dura in carica 5 (cinque) anni, salvo diverso provvedimento adottato dalla Provincia, sentito il parere dei componenti la Consulta.

Art. 9 — Funzionamento della Consulta Provinciale dello Sport

La Consulta provinciale dello Sport discute e vota sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, disciplina la seduta, definendo i tempi per gli interventi e le decisioni, e stabilisce l'opportunità di ammettere a votazione gli argomenti eventualmente proposti da ciascun membro al punto "Varie ed eventuali" dell'ordine del giorno.

La Consulta esprime i propri pareri con votazione palese a maggioranza assoluta dei votanti. Di ogni seduta sarà redatto un verbale secondo le modalità stabilite dal Presidente.

Le riunioni della Consulta sono, di norma, aperte al pubblico ed ai rappresentanti dell'informazione locale e dei giornali sportivi, salvo ogni qualvolta vengano trattati argomenti inerenti a fatti o qualità personali.



Di norma le riunioni si svolgono nella sede dell'Amministrazione Provinciale di Olbia-Tempio. Sarà possibile convocare riunioni presso altre sedi.

La partecipazione a tutti gli organismi è volontaria ed avviene a titolo gratuito.

Art. 10 - Comitato di Presidenza

Il Presidente, il Vice Presidente, il Presidente della Commissione Consiliare provinciale allo Sport, il Presidente/Delegato del Comitato Provinciale del CONI della Provincia di Olbia-Tempio e tre membri designati dall'Assemblea della Consulta, eletti a scrutinio segreto in prima votazione con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti l'Assemblea della Consulta o in seconda convocazione a maggioranza dei presenti, formano il Comitato di Presidenza della Consulta Provinciale dello Sport.

Il Comitato di Presidenza della Consulta Provinciale dello Sport ha principalmente il compito di coadiuvare il Presidente nella formazione dell'ordine del giorno e svolge altresì le seguenti funzioni:

- ha funzioni propositive, organizzative e di coordinamento della Consulta;
- ha il mandato di attuare le azioni e le attività necessarie per rendere operativi tutti gli indirizzi e gli orientamenti assunti dalla Consulta;
- riferisce annualmente alla Consulta sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi;
- ha il compito e può proporre alla Consulta la costituzione di Gruppi di lavoro atti a realizzare gli obiettivi istituzionali della Consulta, anche prevedendo alla nomina di membri esterni alla Consulta stessa.

Il Comitato di Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta ed assume le proprie decisioni attraverso voto palese e maggioritario tra i presenti.

Alle riunioni del Comitato di Presidenza partecipano, su invito del Presidente, tecnici e funzionari dell'Amministrazione. Possono inoltre essere effettuate consultazioni di associazioni e organismi sportivi operanti nella Provincia.

Le sedute del Comitato di Presidenza non sono, di norma, pubbliche, salvo diversa decisione del Comitato stesso.

Il Comitato di Presidenza ha di norma la stessa durata in carica della Consulta.

Modifiche alla sua composizione possono essere apportate esclusivamente dalla Consulta Provinciale dello Sport.

Art. 11 - I Gruppi di lavoro

Il Comitato di Presidenza, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi di Gruppi di Lavoro GL costituiti per aree tematiche identificate dalla Consulta Provinciale dello Sport.



I Gruppi di Lavoro sono costituiti dal Comitato di Presidenza che ne determina composizione, durata e compiti, aventi di norma per oggetto attività di studio, indagine, consultazione, elaborazione di proposte e progetti, formulazione di programmi nell'ambito sportivo provinciale.

Ogni Gruppo è presieduto e coordinato da un referente nominato nel Comitato di Presidenza.

Art. 12 - Assistenza tecnica e operativa

L'attività ordinaria della Consulta Provinciale dello Sport, del Comitato di Presidenza, dei Gruppi di Lavoro è assicurata dalla Provincia, attraverso il Servizio Sport della Provincia, ovvero da un dipendente designato dal dirigente responsabile ditale Ufficio.

Il segretario ha il compito di redigere il verbale delle sedute della Consulta.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e sottoposto all'approvazione dei singoli organismi nella seduta successiva. I verbali saranno conservati e resi fruibili nel rispetto delle normative vigenti nella Pubblica Amministrazione. Copia di tale verbale viene trasmesso per conoscenza alla Commissione consiliare della Provincia, competente per lo Sport.

Art. 13 - Decadenza e dimissioni

I membri della Consulta dello Sport cessano dall'incarico per dimissioni o per decadenza.

Le dimissioni sono esecutive fin dal momento in cui vengono presentate, mentre la decadenza è dichiarata dal Presidente della Consulta dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Art. 14— Surrogazione

I membri della Consulta dello Sport dichiarati decaduti per i motivi indicati nel precedente art. 11, sono surrogati nella prima seduta di Consulta utile da altri componenti indicati dallo stesso Ente/Associazione cui apparteneva il membro decaduto.

Sono altresì dichiarati decaduti i membri che a qualunque titolo cessino di essere rappresentativi dei rispettivi organismi anche a causa della cessazione dell'attività degli stessi nel periodo di validità della Consulta.

Il Dirigente Responsabile del Servizio, con specifica determinazione, provvederà alla dichiarazione di decadenza (su segnalazione del Presidente della Consulta) e alla successiva sostituzione o integrazione, secondo i criteri stabiliti dal presente articolo e dal precedente art. 4.

Art. 15—Incompatibilità

Non possono far parte della Consulta coloro che non abbiano reso onore allo sport mediante atti sanzionati dalla giustizia ordinaria o da quella sportiva.

In caso di provvedimenti di cui al precedente comma nei confronti di membri della Consulta, il Presidente convocherà la medesima per assumere le determinazioni del caso.

Art. 16 — Modifica del Regolamento



Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Consulta dello Sport potrà avere luogo solo con apposita deliberazione del Consiglio Provinciale.

Art.17 — Norme Transitorie

Il presente regolamento entra in vigore nelle forme e tempi previsti dall' art. 12, comma 6, dello Statuto. A far data dalla esecutività del presente Regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is cursive and appears to be the name of the official responsible for the document.